

## 1 – INTRODUZIONE – LE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le procedure da sovraindebitamento (originariamente disciplinate dalla Legge n.3/2012), sono state riformate e inserite all'interno del **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**, con vigente decorrenza dal 15/7/2022.

Tutte sono finalizzate all'esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:

- **procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, anche conosciuta come “Piano del Consumatore” (art. 67 e segg. CCII);
- **concordato minore** (art. 74 e segg. CCII);
- **liquidazione controllata del sovraindebitato** (art. 268 e segg. CCII);
- **esdebitazione del debitore incapiente** (art. 283 CCII).

## 2 – IL CONCORDATO MINORE (art. 74 e segg. CCII)

Il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento disciplinata dal **D. Lgs. n.14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)** ed entrato in vigore il **15 luglio 2022**.

Si fonda su una **proposta** formulata dal **debitore** (che **non** può essere un **consumatore**), del ripiano della propria posizione debitoria complessiva, la quale viene sottoposta prima all'**approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti** e, successivamente, all'**omologazione** da parte del **Tribunale**.

### 3 – TIPOLOGIE DI CONCORDATO

Sono previste **due tipologie di concordato**:

- **il concordato minore in continuità** – che costituisce l'ipotesi prelevante e incentivata dal legislatore e prevede la **prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale del debitore** (art. 74, co. 1 CCII);
- **il concordato minore liquidatorio**, nel quale non è prevista la prosecuzione dell'attività, ma la mera **liquidazione dei beni** (tale tipo di concordato è tuttavia ammesso solo quando è previsto l'apporto di **risorse esterne** che **aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori** – art. 74, co. 2 CCII).

#### 4 – AVVIO DEL CONCORDATO MINORE – LA DOMANDA (art. 75 CCII)

La **domanda** di concordato minore deve essere presentata, sotto forma di ricorso, **tramite un OCC** presso il **Tribunale** nel cui circondario il **debitore** ha il **centro degli interessi principali**, individuato secondo i criteri dettati dall'art. 27 del Codice.

Ai sensi dell'art. 75, co. 1 del Codice, alla domanda di apertura della procedura devono essere allegati i seguenti **documenti**:

- il **piano** con i **bilanci**, le **scritture contabili e fiscali obbligatorie**, le **dichiarazioni dei redditi**, le **dichiarazioni IRAP** e le **dichiarazioni annuali I.v.a.** concernenti i **tre anni anteriori** o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- una **relazione** aggiornata sulla **situazione economica, patrimoniale e finanziaria**;
- l'**elenco di tutti i creditori**, con le rispettive **cause di prelazione** e l'indicazione delle **somme dovute**, e comprensivo dell'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- gli **atti di straordinaria amministrazione** compiuti negli **ultimi cinque anni**;
- la documentazione relativa a **stipendio, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia**, con l'indicazione di quanto occorra al **mantenimento** della stessa.

## 5 – LA RELAZIONE DELL'OCC – art. 76 CCII

**L'OCC deve procedere alla redazione di una relazione particolareggiata**, da allegare alla domanda introduttiva, la quale deve contenere:

- l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza** impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere** alle obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di **atti del debitore impugnati dai creditori**;
- la valutazione sulla **completezza e attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché sulla **convenienza** del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presumibile dei **costi della procedura**;
- la **percentuale**, le **modalità** e i **tempi** di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei **criteri** adottati nella formazione delle **classi**, ove previste nella proposta;
- l'indicazione se il **soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio**.

## 6 – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA – art. 77 CCII

### **La domanda di concordato minore è inammissibile:**

- se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76;
- se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);
- se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

## 7 – APERTURA DEL PROCEDIMENTO – art. 78 CCII

Il **Tribunale**, se la domanda è ammissibile, **dichiara aperta la procedura con decreto** (non soggetto a reclamo) e **dispone la comunicazione**, a cura dell'OCC, **a tutti i creditori della proposta e del decreto**.

Inoltre e con il suddetto provvedimento, il Giudice:

- a) dispone la **pubblicazione** del decreto inserendolo in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- b) **ordina**, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la **trascrizione** del decreto presso gli uffici competenti;
- c) assegna ai **creditori** un **termine non superiore a trenta giorni** entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato, la **dichiarazione di adesione o di mancata adesione** alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- d) **su istanza del debitore, dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, **non possono**, sotto pena di nullità, **essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali**, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

## 8 – APPROVAZIONE DEL CONCORDATO MINORE – art. 79 CCII

**Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto** (maggioranza per crediti e non per teste).

Quando **un unico creditore** è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, **il concordato minore è approvato se**, oltre alla maggioranza dei crediti, **ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto**.

Quando **sono previste diverse classi di creditori**, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto **è raggiunta anche nel maggior numero di classi**.

**I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, **non sono computati** ai fini del raggiungimento della maggioranza e **non hanno diritto di esprimersi sulla proposta**, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

## 9 – COMUNICAZIONE DEL VOTO ALL'OCC

I creditori ammessi al voto devono far pervenire all'OCC **la dichiarazione di adesione** (voto favorevole) **o non adesione** (voto contrario) entro **il termine non superiore a 30 giorni** dalla pubblicazione del decreto di apertura.

**In mancanza di comunicazione all'OCC**, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta (regola del cd. **silenzio–assenso**, art. 79, co. 3 CCII).

## 10 – REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE – art. 80 CCII

**In sede di omologazione** e indipendentemente dalla presentazione o meno di contestazioni, il **Tribunale** dovrà ulteriormente **verificare**:

- **l'ammissibilità giuridica e la regolarità della procedura;**
- **la fattibilità del piano;**
- **il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII.**

## 11 – OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE - art. 80 CCII

Se tutte le verifiche hanno esito positivo, **il Tribunale omologa il concordato con sentenza, disponendo le idonee forme di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione**, contestualmente dichiarando chiusa la procedura (art. 80, comma 1 del Codice).

La sentenza, in conformità al rinvio generale stabilito dall'art. 65 CCII in tema di norme di procedura, sarà soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, da proporre dinanzi alla Corte d'Appello nel termine di trenta giorni.

Se le verifiche hanno esito negativo, ai sensi dell'art. 80 co. 5 CCII **il Tribunale rigetta la domanda di omologa con decreto motivato**, dichiarando contestualmente l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e segg. CCII.

**In caso di riscontro di atti in frode ai creditori**, l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata può essere proposta anche dal PM o da un creditore.

Il decreto è **reclamabile ai sensi dell'art. 50 CCII** per espressa previsione dell'art. 80 co. 7 CCII.

## 12 – EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE

L'omologazione del concordato minore produce i seguenti **effetti nei confronti dei creditori e del debitore**:

- **la pretesa dei creditori anteriori** (sia che abbiano prestato adesione o non prestato adesione) **risulta rimodulata secondo i termini e le condizioni previste nella proposta, con sostituzione della diversa obbligazione concordataria rispetto a quella originaria;**
- **il debitore** ottiene l'**esdebitazione**: è liberato dai debiti nei confronti di tutti i creditori anteriori, sostituendo il debito originario con quello concordatario.

In caso di concordato della società con soci illimitatamente responsabili, salvo sia diversamente previsto nella proposta, **il concordato della società ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili** (art. 79 co. 4 CCII); **restano tuttavia esclusi i debiti personali del socio, che risultano estranei al concordato della società.**

### 13 – ESECUZIONE DEL CONCORDATO MINORE – art. 81 CCII

Dopo l'omologazione spetta al debitore il compito di dare **attuazione/esecuzione alla proposta omologata** (art. 81 co. 1 CCII).

L'OCC **deve vigilare su tale esecuzione**, resolvendo eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al Giudice.

**Alle vendite e/o cessioni** – se previste dal piano – **provvede sempre il debitore, ma avvalendosi di procedure competitive**, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC.

L'OCC, al termine dell'esecuzione del piano e sentito il debitore, **presenta al Giudice una relazione finale**:

- se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, **il Giudice liquida il compenso all'OCC tenendo conto della sua diligenza** e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento;
- se il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, **il Giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione e un termine per il loro compimento**, pena la revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII.

## 14 – REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE – art. 82 CCII

**Il Giudice**, entro 6 mesi dal deposito della relazione finale dell'OCC, **revoca l'omologazione** d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, **quando**:

- è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
- è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti;
- risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- in caso di mancata esecuzione integrale del piano.

Sulla richiesta di revoca, **il Giudice** sente le parti anche mediante scambio di memorie scritte e **provvede con sentenza reclamabile** ai sensi dell'art. 51 CCII.

## 15 – CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA – art. 83 CCII

**In tutti i casi di revoca, il Giudice dispone la conversione in liquidazione controllata su istanza del debitore.**

Se la revoca interviene in esito ad atti in frode ai creditori o in caso di inadempimento, la conversione in liquidazione controllata può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

## 16 – LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE – art. 67 CCII

La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. n.14/2019), a carattere volontario, **alla quale possono accedere solo i consumatori**, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore e rimessa alla valutazione del Tribunale e che, come le altre procedure, **consente al debitore di ottenere**, entro determinati limiti, **l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi**.

## 17 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI OSTATIVE – artt. 67 e 69 CCII

Può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti **il consumatore**, definito come: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*, che si trova in stato di sovraindebitamento.

Il consumatore **non** può accedere alla procedura se:

- è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

## 18 – DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA – art. 67 CCII

La **domanda** può essere presentata **dal consumatore anche personalmente** (senza la necessaria l'assistenza di un difensore), **ma sempre con l'ausilio dell'OCC e deve contenere:**

- un **piano** di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico **tempi e modalità** per superare la crisi da sovraindebitamento;
- una **proposta**, cioè l'offerta rivolta ai creditori, che è a contenuto libero e può prevedere il **soddisfacimento**, anche parziale e differenziato, **dei crediti in qualsiasi forma**.

La domanda, inoltre, deve contenere a corredo **l'elenco**:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

## 19 – RUOLO E FUNZIONI DELL'OCC NELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'**OCC** nella procedura di ristrutturazione dei debiti svolge il **ruolo**:

- di **consulente del debitore** (nella fase che precede la presentazione del piano);
- di **garante e di controllo**, nei confronti del **Tribunale** e dei **creditori**, in merito **all'attendibilità del piano**;
- di **ausiliario del Tribunale** nella gestione della procedura e nell'esecuzione.

## 20 – RELAZIONE DELL'OCC – art. 68 CCII

Alla domanda deve essere allegata **una relazione dell'OCC**, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Inoltre l'OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

## 21 – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore è **inammissibile** se:

- mancano i **documenti richiesti**;
- è assente il **presupposto soggettivo o oggettivo**;
- la proposta e il piano sono **privi del contenuto minimo o violano norme imperative**;
- il consumatore è già stato **esdebitato** nei **5 anni precedenti** la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per **due volte**;
- **non sia provato** (dal **consumatore**) che questi abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento senza **colpa grave, mala fede o frode**.

## 22 – IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA DEL CONSUMATORE

Il consumatore è ritenuto **immeritevole** di accedere alla procedura, quando:

- ha contratto il proprio indebitamento con **colpa grave** e/o con una **condotta gravemente negligente** (tenuto conto del motivo del debito, del suo reddito disponibile attuale e prospettico al momento del sorgere del debito e del suo patrimonio);
- **ha assunto obbligazioni** essendo **consapevole**, oppure avendo la **ragionevole previsione**, secondo un parametro di diligenza media, dell'**impossibilità di adempierle**.

Rilevanti a tal proposito sono:

- le **motivazioni** per cui è stato **contratto l'indebitamento** (bisogni primari propri o della propria famiglia piuttosto che per altri motivi ritenuti non rilevanti);
- le **cause del sovraindebitamento** (sopravvenute e/o non dipendenti dalla sua volontà oppure prevedibili).

Per la valutazione di meritevolezza del consumatore, la condotta di quest'ultimo va anche rapportata con quella dei creditori (che non devono aggravare la situazione del debitore).

## 23 – AVVIO DELLA FASE DI OMOLOGAZIONE – art. 70 CCII

Il Tribunale, **se la proposta e il piano sono ammissibili**, dispone con **decreto** che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia **e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.**

Nei **20 giorni successivi** alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC.

Entro i **10 giorni successivi** alla scadenza del termine di cui al comma 3, **l'OCC**, sentito il debitore, riferisce al Giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

La decisione circa la modifica o meno del piano e della proposta spetta sempre al consumatore.

## 24 – EFFETTI DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA – art. 70 CCII

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il decreto con cui si apre la procedura può produrre effetti nei confronti del consumatore e/o dei creditori.

Con riferimento al consumatore:

- il Giudice può disporre **il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.**

Con riferimento ai creditori, il Giudice, su istanza del debitore, può disporre:

- **la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata** che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- **il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore** nonché le **altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio** fino alla conclusione del procedimento.

## 25 – OMOLOGAZIONE DEL PIANO – art. 70 CCII

Il Tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC, dichiarando contestualmente chiusa la procedura.

La sentenza di omologa è **comunicata ai creditori ed è pubblicata entro 48 ore** in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In caso **di diniego dell'omologazione**, il Giudice provvede con **decreto motivato** (avverso cui è ammesso reclamo ex art. 50 CCII) e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.

## 26 – EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE

L'**omologazione** della ristrutturazione dei debiti del consumatore produce **effetti nei confronti dei creditori e del debitore**:

- la pretesa creditoria **risulta rimodulata** secondo i **termini e le condizioni previsti dalla proposta**, con sostituzione dell'obbligazione originaria con quella nuova scaturente dalla proposta omologata;
- il **consumatore** ottiene l'**esdebitazione**: è liberato dai debiti nei confronti di tutti i creditori anteriori, sostituendo il debito originario con quello che è determinato nella proposta omologata.

## 27 – ESECUZIONE DEL PIANO – art. 71 CCII

Dopo l'omologazione spetta al debitore il compito di dare **attuazione/esecuzione al piano omologato** (art. 71 co. 1 CCII).

L'OCC **deve vigilare su tale esecuzione**, risolvendo eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al Giudice.

**Alle vendite e/o cessioni** – se previste dal piano – **provvede sempre il debitore, ma avvalendosi di procedure competitive**, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC.

L'OCC, al termine dell'esecuzione del piano e sentito il debitore, **presenta al Giudice una relazione finale**:

- se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, **il Giudice liquida il compenso all'OCC tenendo conto della sua diligenza** e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento;
- se il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, **il Giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione e un termine per il loro compimento**, pena la revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII.

## 28 – REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE – art. 72 CCII

**Il Giudice**, entro 6 mesi dal deposito della relazione finale dell'OCC, **revoca l'omologazione** d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, **quando**:

- è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
- è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti;
- risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Sulla richiesta di revoca, **il Giudice** sente le parti anche mediante scambio di memorie scritte e **provvede con sentenza reclamabile** ai sensi dell'art. 51 CCII.

La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

## 29 – CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA – art. 73 CCII

**In tutti i casi di revoca, il Giudice dispone la conversione in liquidazione controllata su istanza del debitore.**

Se la revoca interviene in esito ad atti in frode ai creditori o in caso di inadempimento, la conversione in liquidazione controllata può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

### 30 – LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO – art. 268 CCII

**I soggetti legittimati** al deposito della domanda di liquidazione sono:

- **il debitore in stato di sovraindebitamento** (sia in stato di crisi sia in stato di insolvenza);
- anche **un creditore**, ma solo in caso di insolvenza del debitore (anche in pendenza di procedure esecutive individuali) e qualora **l'ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria sia superiore a € 50.000,00**.

In caso di accesso alla procedura chiesto dai creditori, **il debitore può respingerlo se l'OCC attesta**, su richiesta del debitore, **che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie** (art. 268 co. 3 CCII).

### 31 – CREDITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – art. 268 4°co. CCII

Non sono compresi nella liquidazione:

**a) i crediti impignorabili** ai sensi dell'art. 545 C.p.c.;

**b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento**, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 C.C.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

## 32 – DOMANDA DEL DEBITORE – art. 269 CCII

Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

### 33 – APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – art. 270 CCII

Il Tribunale, verificata la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e verificata la relazione dell'OCC, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata, con la quale:

**a) nomina il giudice delegato;**

**b) nomina il liquidatore confermando l'OCC o**, per giustificati motivi, scegliendo nell'elenco dei gestori della crisi;

**c) ordina al debitore** il deposito, entro 7 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco**, un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo;

**e) ordina al debitore** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzarne l'utilizzo;

**f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;**

**g) ordina la trascrizione della sentenza** se vi sono beni immobili o mobili registrati.

### 34 – ATTIVITA' DEL LIQUIDATORE – artt. 272 e 273 CCII

1. **entro 30 giorni** dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l'elenco dei creditori;
2. **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione, completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma, in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura. Il programma è depositato in cancelleria e approvato dal giudice delegato;
3. scaduti i termini per la proposizione delle domande (fissati dal giudice entro 60 giorni dalla sentenza), **predispone un progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori** che, nel termine di 15 giorni, possono proporre osservazioni:
  - in assenza di osservazioni al progetto, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;
  - in caso di osservazioni che ritiene fondate, predispone entro 15 giorni un nuovo progetto di stato passivo che comunica nuovamente;
  - in presenza di contestazioni non superabili, **rimette gli atti al giudice delegato** il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato.

## 35 – ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE – art. 275 CCII

1. **Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.**
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento.
5. **Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori,** con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

## 36 – ESDEBITAZIONE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE – art. 278 – 280 CCII

**L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.**

L'esdebitazione **opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura**, con decreto motivato del Tribunale e reclamabile dal P.M. o dai creditori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

**Ai sensi dell'art. 280 CCII, l'esdebitazione è esclusa:**

- se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- se ha riportato condanna per bancarotta o per delitti connessi con l'attività d'impresa;
- se ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura;
- se ha beneficiato nei 5 anni precedenti di altra esdebitazione o comunque se ne ha già beneficiato per 2 volte.

Restano esclusi dall'esdebitazione (art. 278 comma 7):

- a) gli obblighi di mantenimento ed alimentari;
- b) i debiti per il risarcimento del danno da fatto illecito nonché le sanzioni pecuniarie penali ed amministrative che non siano accessorie a debiti estinti.

### 37 – ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE – art. 283 CCII

**Il debitore che sia persona fisica meritevole e non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta** (fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%).

La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- e) la relazione particolareggiata dell'OCC (su cause indebitamento, diligenza del debitore, ragioni di adempiere alle obbligazioni assunte, atti del debitore impugnati dai creditori e la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda).

### 38 – CONCESSIONE DELL'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE – art. 283 CCII

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, **concede con decreto l'esdebitazione**, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, **il Giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto**. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

**L'OCC**, nei 4 anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione relativa alle sopravvenienze e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti.